

**IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI AMMESSI
AGLI INCENTIVI**

Procedure ai sensi del D.M. 23 giugno 2016

Osservazioni Elettricità Futura

22 settembre 2017

Osservazioni di carattere generale

Elettricità Futura apprezza la pubblicazione del documento che disciplina gli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (nel seguito “*Procedure*”).

La pubblicazione delle Procedure agevola le decisioni degli operatori relative ad interventi di ammodernamento e manutenzione degli impianti, fino ad oggi intralciate o ritardate dal timore di effettuare interventi che pregiudicassero il rapporto incentivante in essere.

Si ritiene che le Procedure debbano contribuire a garantire trasparenza, omogeneità di trattamento e certezza sulle regole operative da rispettare, sulla documentazione da fornire e sui tempi di risposta.

L’Associazione auspica, pertanto, che la loro pubblicazione - di primario interesse per gli operatori - sia quanto prima finalizzata, nelle opportune forme. Infatti occorre tenere conto dell’ampiezza degli interventi sui quali le Procedure possano trovare applicazione, delle relative modalità di comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), degli eventuali impatti sugli incentivi erogati e delle eventuali modifiche sulle convenzioni in essere.

Osservazioni puntuali al Documento di Consultazione sono presentate nel capitolo successivo. Nel seguito sono brevemente evidenziati alcuni aspetti afferenti la struttura regolamentare che nel complesso deriva dalle Procedure proposte in termini di:

- I. Ambito di applicazione;
- II. Tempistiche di attuazione;
- III. Tipologia degli interventi.

In merito al primo aspetto, si evidenzia che ogni singola tecnologia di produzione ha le proprie specificità (legata alla fonte primaria utilizzata), pertanto si ritiene che le Procedure dovrebbero essere adeguatamente dettagliate per ogni singola fonte rinnovabile, anche declinando per ciascuna fonte aspetti quali le definizioni applicabili, l’identificazione dei componenti principali e di quelli non principali dell’impianto, il concetto di “*componenti con pari caratteristiche*”, gli interventi previsti e le ricadute sulle convenzioni.

Elettricità Futura ritiene essenziale che le Procedure consentano una gestione ordinata e completa degli interventi, già effettuati o ancora da effettuarsi, sugli impianti.

Rispetto alle tempistiche di attuazione, si evidenzia che nel documento di consultazione è previsto che le procedure debbano essere applicate agli interventi effettuati dopo il 30 giugno 2016 e che i principi introdotti dalle procedure potranno essere applicati anche agli interventi – comunicati al GSE – effettuati prima di tale data.

Elettricità Futura ritiene che il quadro delineato dalle Procedure debba valere soltanto per gli interventi avviati successivamente alla loro pubblicazione, evitando qualsiasi tipo di applicazione retroattiva ad interventi pregressi.

Infatti l'applicazione delle disposizioni introdotte dalle Procedure può risultare critica per gli operatori che - per ragioni non imputabili alla propria volontà ma derivanti dall'assenza di una regolazione puntuale all'epoca degli interventi (a maggior ragione se effettuati da gestori differenti) - potrebbero non essere in grado di fornire nei modi e nei tempi suggeriti dal GSE la documentazione richiesta.

Al fine di assicurare agli operatori certezza del diritto in sede di future verifiche ispettive, consentendo di distinguere tra gli interventi effettuati dopo la data di pubblicazione delle procedure e gli interventi preesistenti, si propone di introdurre previsioni specifiche che consentano la “mappatura dello stato di fatto” degli impianti ammessi agli incentivi. Tali previsioni dovrebbero risultare snelle e di facile applicazione in particolare per tutti gli interventi pregressi che non necessitavano di alcuna comunicazione.

Tale mappatura dovrebbe ragionevolmente essere applicata alle sostituzioni, ai soli componenti principali di generazione di ciascun impianto e, per completezza, dovrebbe essere comprensiva anche dei componenti di scorta presenti a magazzino.

Infine, rispetto alla tipologia degli interventi, si ritiene di dover richiamare l'articolo 30 del DM 23 giugno 2016, che prevede che un intervento di efficientamento è consentito se non comporta incrementi di potenza nominale superiori al 1% (5% per impianti < 20kW), può essere effettuato utilizzando componenti nuovi o rigenerati e deve essere comunicato se comporta la sostituzione dei componenti principali d'impianto.

Sotto tale profilo, Elettricità Futura evidenzia come le Procedure appaiano introdurre specifici vincoli sulla producibilità non previsti dalla norma di riferimento ed abbiano precluso, per alcune tipologie di interventi, l'utilizzo di componenti rigenerati, al contempo indebitamente ampliando i confini delle operazioni oggetto di comunicazione.

Si ritiene in particolare che tutte le operazioni volte ad efficientare un impianto mantenendone invariata la potenza ed a massimizzarne, dove possibile, la produzione, rispondano alle attuali previsioni normative e non siano in contrasto con il regime di incentivazione in vigore.

Pertanto si ritiene che - a parità di potenza come definita nell'ambito dell'istruttoria per l'accesso agli incentivi - all'eventuale maggior produzione derivante da sostituzioni con componenti più efficienti non possa essere applicato un cap all'energia incentivabile, a prescindere da eventuali

varianti sostanziali del titolo autorizzativo. Alla produzione di energia di un impianto che continui a rispettare le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti (con le opportune varianti, laddove necessarie) ed i criteri che ne hanno consentito la qualifica e l'accesso agli incentivi, non possono quindi in alcun modo essere applicate limitazioni.

Elettricità Futura ritiene infine che non corrisponda alle previsioni della norma di riferimento l'introduzione del vincolo all'utilizzo di componenti rigenerati per interventi di potenziamento idroelettrico e ammodernamento (per tutte le fonti), e che quindi tale previsione debba essere elisa in sede di finalizzazione delle Procedure.

Osservazioni puntuali

Tipologie di intervento (slide 3 e successive)

L'identificazione di un intervento in una delle categorie introdotte - e le conseguenti ricadute sulla procedura da applicare - è rimandata in alcuni casi al rispetto delle pari caratteristiche dei componenti sostituiti.

Si ritiene che sia necessario dettagliare i requisiti ed i parametri che, per ciascuna fonte e componente, permettono di identificare l'operazione come sostituzione di componenti *“con elementi di pari caratteristiche”*.

Definizione dei componenti (slide 5)

Elettricità Futura ritiene assolutamente necessario individuare chiaramente la definizione di componente principale ed introdurre opportune specifiche in funzione della fonte utilizzata o della tipologia di impianto. Al riguardo si rende da subito disponibile ad un confronto puntuale.

A titolo d'esempio si evidenzia come per un impianto idroelettrico non possano essere considerate principali tutte le opere bagnate.

Modalità di comunicazione e tempi (slide 4 e 22)

Elettricità Futura ritiene assolutamente necessario lo snellimento delle operazioni di cui si richiede la comunicazione.

Gli operatori dovrebbero comunicare i soli interventi che interessano i componenti principali di generazione, che debbono essere chiaramente definiti. Si ritiene inoltre necessario specificare quali informazioni debbano essere trasmesse.

Si osserva inoltre che le tempistiche di risposta alle comunicazioni degli operatori da parte di Gestore dei Servizi Energetici (GSE) appaiono eccessive rispetto a quelle normalmente previste per la pubblica amministrazione.

Si ritiene quindi che tali tempistiche debbano essere ridotte e che siano introdotte procedure trasparenti per verificare lo stato di avanzamento delle istanze presentate al GSE.

Elettricità Futura chiede inoltre di prevedere la possibilità per il produttore di presentare al GSE *“domande a preventivo”*, cioè prima dell'effettuazione dell'intervento - a completamento di

quanto già previsto nel portale SIAD - definendo al contempo tempi certi di riscontro da parte del GSE stesso, in modo da agevolare la decisione dell'operatore rispetto all'accettabilità dell'intervento.

Interventi non significativi

Elettricità Futura propone di estendere il perimetro degli interventi qualificati come “*non significativi*” a tutte le operazioni sui componenti minori, a prescindere dal loro impatto (se a potenza invariata o variata all'interno dei limiti di ammissibilità) sulla producibilità dell'impianto.

In particolare l'Associazione segnala come gli interventi di configurazione del software attinenti ai sistemi di controllo, oltre a non presentare caratteristiche analoghe alla sostituzione di componenti impiantistiche (ad es. numeri di matricola), non rientrano fra i componenti principali di cui al par.4 dell'Allegato II del DN 26 giugno 2016, richiamato dall'art. 30 del medesimo decreto e non sono oggetto di esplicite comunicazioni ed accettazioni dell'Autorità competente dal momento che non richiedono alcun aggiornamento del titolo autorizzativo. Si chiede pertanto di inserirli nel novero degli interventi non significativi.

Tra gli interventi non significativi andrebbero inoltre compresi anche interventi quali la sostituzione/installazione di nuovi pozzi e reti per il contrasto del declino del campo, e gli interventi di manutenzione su pozzi e reti, anche se l'intervento necessita di titolo autorizzativo,

Conseguenze modifica configurazione e rivalutazione parametri (slide 9 e 10)

Si ritiene necessario precisare le modalità con le quali il GSE procederà all'adeguamento dei parametri del calcolo dell'incentivo ed all'aggiornamento della convenzione nel caso delle due categorie di intervento “*Modifica Configurazione di impianto*” e “*Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo*”.

Ammodernamento (slide 12 e13)

Elettricità Futura non condivide l'introduzione di un fattore di “*energia annua massima incentivabile*”, né l'applicazione di un cap alla produzione incentivata anche nel caso in cui l'intervento sia autorizzato con una variante sostanziale del titolo autorizzativo, a parità di potenza installata.

In relazione inoltre a varianti del progetto autorizzato, si ritiene che il produttore possa produrre un'autodichiarazione delle tipologie di intervento qualora l'Amministrazione competente non fornisca in tempi ridotti formale riscontro all'istanza presentata.

Ai fini della determinazione della “*energia incentivata storica migliore*” prevista nei casi di ammodernamento dell'impianto è necessario computare ed aggiungere alla produzione storica dell'impianto le limitazioni alla produzione imposte da Terna, indipendenti dalla volontà dell'operatore. In concreto, relativamente alla tecnologia eolica, sarebbe opportuno quantificare l'*energia incentivata storica migliore* come la somma della produzione effettiva dell'impianto dell'anno migliore e l'eventuale MPE riconosciuta nel relativo periodo.

Potenziamento (slide 14-19)

Elettricità Futura ritiene che debbano essere riviste le definizioni di potenza ed energia massima incentivabile, alla base dell'identificazione delle diverse tipologie di potenziamento.

In particolare, per quanto attiene la determinazione dell'*Energia annua massima incentivabile* nel caso di impianti idroelettrici, viene proposto l'uso del valore di "*Energia incentivabile nominale media annua*" definito a partire dalla "*Producibilità nominale media annua*", a sua volta derivante dalla moltiplicazione della "*Potenza nominale media annua*" riportata nel titolo concessorio e le ore annue. Si ritiene che riferirsi alla portata nominale media derivabile (da cui deriva la Potenza di concessione) sia scorretto, poiché tale valor medio (riferito peraltro all'intero periodo di concessione) non limita l'oggetto della concessione ma viene utilizzato solo come misura forfettaria per il pagamento dei canoni, mentre il concessionario ha titolo ad utilizzare l'acqua fino alla quantità massima consentita, indicata nel disciplinare come "Portata massima derivabile".

Si ritiene pertanto opportuno - anche in analogia con la possibilità consentita alle altre fonti di far ricorso alla migliore produzione storica - di modificare la definizione prevista nelle Procedure, collegandola alla portata massima derivabile:

"L'«Energia annua massima incentivabile» è definita a partire dalla «Producibilità massima annua», sulla base dell'algoritmo di calcolo dell'incentivo. La «Producibilità massima annua» è calcolata come prodotto della Potenza massima, per le ore annue (8.760 ore), indipendentemente dal Decreto Ministeriale di riferimento. La Potenza massima, calcolata in base alla portata massima derivabile e il salto, è pari a:

$$P_{\max} [\text{kW}] = Q_{\max} [\text{l/s}] \times H [\text{m}] : 102$$

Dove:

P_{\max} : potenza massima [kW]

Q_{\max} : portata massima, ossia quantità massima d'acqua derivabile così come riportata nel disciplinare di concessione [l/s]

H: salto, ossia il dislivello utilizzato nel disciplinare di concessione per il calcolo della potenza nominale media di concessione ai fini della determinazione del canone di concessione [m].

Nell'ambito degli interventi di potenziamento idroelettrico in cui ci sia un incremento della potenza di concessione, la Procedura prevede che l'incentivo sia riconosciuto applicando un taglio della curva oraria pro-quota potenza nominale ed un "cap" al superamento dell'energia incentivabile che fa riferimento alla potenza nominale media annua.

Si ritiene che in assenza di una qualunque modifica impiantistica e nel rispetto del Decreto di Concessione rilasciato, l'eventuale adeguamento, al rialzo, della potenza nominale di concessione, non possa determinare l'applicazione di un cap alla produzione incentivata. Infatti la revisione della potenza di concessione è facoltà dell'ente concedente (Regione o Provincia),

indipendente dal produttore ed è generalmente dettata da esigenze di natura “fiscale” (applicazione dei canoni di derivazione).

Si ritiene infine necessario verificare la congruità alle previsioni normative del divieto, introdotto dalle Procedure per questa categoria di interventi, di presentare in futuro istanze di incentivazione, a prescindere dall’adesione al c.d. “Spalmaincentivi”.

In ultimo, in relazione, alla tabella introduttiva degli interventi di potenziamento non incentivato (di cui alla slide 4), laddove si indica *“Installazione di un gruppo di generazione: l’incentivo non sarà riconosciuto alla produzione addizionale”* si suggerisce di precisare - eventualmente in una nota - che per la fonte idroelettrica si rimanda a quanto dettagliato alla slide 18.

Caratteristiche dei componenti e rigenerazione (slide 20)

Elettricità Futura non condivide il divieto all’utilizzo di componenti rigenerati per interventi di *“Ammodernamento”* e *“Potenziamento non incentivato con aggiunta componenti per impianti idroelettrici”*.

La definizione di rigenerazione fornita appare non coerente con quella di *“componente rigenerato”* del DM 23 giugno 2016, che fa riferimento a componenti già utilizzati, e riportati *“alle normali condizioni di operatività”* e non *“nelle condizioni funzionali e prestazionali di un componente nuovo”* come invece previsto dalle Procedure.

Per quanto concerne la “titolarità” dei componenti rigenerati, tenuto conto della complessità degli assetti tra le entità legali coinvolte nella gestione operativa degli impianti (per esempio, asset company titolare dell’impianto, società che gestisce le attività di *Operation & Maintenance*, capogruppo che offre servizi di supporto, etc.), occorre fare riferimento ad un concetto di “Gruppo Societario” per evitare l’insorgenza di complicazioni di tipo amministrativo, fiscale e burocratico. In questa prospettiva pertanto dovrebbe essere condizione necessaria e sufficiente che il componente rigenerato risulti nella titolarità del Soggetto Responsabile ovvero di una società facente parte del medesimo Gruppo societario. L’avvenuta movimentazione del componente potrà essere inoltre rappresentata attraverso il documento di trasporto dello stesso (cioè dal magazzino all’impianto oggetto di manutenzione).

Inoltre si ritiene necessario prevedere esplicitamente che, in relazione alla titolarità dei componenti rigenerati, sia possibile il ricorso a contratti di leasing.

Si ritiene necessario eliminare il vincolo di 3 mesi introdotto per le sostituzioni temporanee, sostituendolo semmai con la richiesta di evidenze sulle tempistiche di programmazione dell’operazione di sostituzione, o, in subordine, di elevarlo a 12 mesi. Infatti l’installazione di nuovi componenti, a seguito, ad esempio, di guasti, può comportare nella prassi tempistiche ben più lunghe di quelle indicate per l’approvvigionamento del componente da sostituire o per le eventuali autorizzazioni necessarie.

Appare inoltre necessario specificare la definizione di *“officina specializzata”* ed i contenuti della *“specificata attestazione”* dell’avvenuta rigenerazione. Circa la definizione di *“garanzia”* rilasciata dall’officina specializzata a valle del processo di rigenerazione, occorre specificare che

si fa riferimento ad una unica attestazione che certifichi sia l'avvenuto processo di rigenerazione ove necessario, sia che il componente, in linea con la definizione prevista dall'art.2 lett. e) del DM 23.6.2016, sia stato riportato nelle condizioni di normale operatività.

Infine, si ritiene che sia necessario - con particolare riferimento alla tecnologia eolica – a definire procedure di autocertificazione per le componenti stoccate nel magazzino degli operatori, acquisite prima dell'entrata in vigore delle Procedure e per le quali non è disponibile certificazione di avvenuta rigenerazione, non essendo tale previsione prevista al momento della loro acquisizione. Nel caso si ritiene sufficiente attestare la rispondenza di tali componenti alla definizione di componenti rigenerati del DM 23 giugno 2016.

Definizioni di potenza (slide 24)

Elettricità Futura ritiene che le definizioni di potenza utilizzate per il calcolo dell'energia incentivabile siano complesse imprecise.

In particolare il concetto di "*Potenza nominale media annua di concessione*" di un impianto idroelettrico, si ritiene scorretto. Si propone pertanto di sostituirlo con la definizione "*Potenza nominale di concessione*" come riportato nel disciplinare di concessione.

La definizione di potenza installata, introdotta per la prima volta dal GSE nelle Procedure, non risulta presente nella normazione sovraordinata (Leggi di rango primario e Decreti Ministeriali applicativi). Nella formulazione proposta, tale definizione comporta inoltre una ingiustificata penalizzazione per gli impianti eolici che hanno avuto accesso agli incentivi attraverso il DM del 6 luglio 2012; in caso di sostituzione di un componente sostitutivo più potente (a parità di potenza dell'aerogeneratore) si applicherebbe infatti non solo il *cap* ma anche il taglio della curva oraria (pro-quota potenza nominale).

Si fa presente inoltre che nell'effettuare normali operazioni di manutenzione si possono utilizzare, in caso di sostituzione di componenti guasti o malfunzionanti, "*spare parts*" equivalenti ed alternativi a quelli sostituiti, aventi medesima funzionalità ma con dati caratteristici e di targa differenti che non comportano comunque alcun incremento della producibilità. Tale prassi si rende necessaria per far fronte all'obsolescenza e alla scarsa reperibilità sul mercato dei componenti da sostituire. Si ritiene quindi che la nuova definizione di potenza nominale (riferita all'aerogeneratore), prevista dal DM 23.6.2016, si applichi non solo ai nuovi impianti ma anche agli interventi manutentivi su tutti gli impianti già in esercizio.

Ore equivalenti (slide 25)

Elettricità Futura ritiene che le ore equivalenti per fonte riportate nella tabella allegata alle Procedure non siano, per alcune fonti, aderenti a quelle effettive. Si sollecita quindi un confronto puntuale per la loro valorizzazione.

